



# Studio Associato Zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio



Dottori Commercialisti – Revisori Legali

**N. protocollo: 05/2023**

## **CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI PER L'ANNO 2023**

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 in sostituzione del *super* e *iper* ammortamento, presenta importanti novità sia per gli investimenti effettuati nel 2023 sia per quelli "*prenotati*" entro il 31 dicembre 2022 (sono tali quelli effettuati entro una certa data del 2023 ma che alla predetta data del 31 dicembre 2022 è stato pagato un acconto prezzo di almeno il 20% con conferma d'ordine da parte del fornitore).

In via preliminare, è bene ricordare che il momento di effettuazione dell'investimento, cui si ricollega l'individuazione della percentuale del credito d'imposta spettante, è disciplinato dalle seguenti regole (articolo 109, Tuir):

- consegna o spedizione per gli investimenti in proprietà;
- sottoscrizione del verbale di consegna per i beni acquisiti tramite *leasing*;
- ultimazione della prestazione per gli investimenti effettuati tramite contratto d'appalto, a meno che non sia previsti dei Sal intermedi nel qual caso si deve aver riguardo all'importo dei Sal liquidati nel periodo agevolato.

### **Investimenti effettuati nel 2023**

La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha previsto la possibilità di fruire del credito d'imposta per nuovi investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 solo per quelli aventi ad oggetti beni materiali ed immateriali "*Industria 4.0*" (per la cui individuazione si deve aver sempre riguardo agli Allegati "A" e "B" della L. 232/2016).

Si osserva che per gli investimenti di beni materiali e immateriali "*ordinari*" (diversi da quelli "*Industria 4.0*") effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 non è più attribuito alcun credito d'imposta (fatto salvo per quelli prenotati entro il 31 dicembre 2022 di cui si dirà più avanti).

In particolare, per gli investimenti in beni materiali nuovi "*Industria 4.0*" effettuati nel triennio 2023-2025 (o entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e vi sia la conferma dell'ordine) il credito d'imposta spetta nelle seguenti misure:

- 20% fino a un importo di 2,5 milioni di euro;
- 10% per importi eccedenti 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% per importo eccedenti 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

via IV Novembre, 10 - Crema (CR) Italia - tel. +39 037381401 fax +39 0373250560

codice fiscale e partiva iva 01374160198

e-mail: [studio@studiozaniboni.com](mailto:studio@studiozaniboni.com) - web: [www.studiozaniboni.com](http://www.studiozaniboni.com)

**Codice Destinatario SUBM70N**



# Studio Associato Zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio



Dottori Commercialisti – Revisori Legali

Per quanto riguarda gli investimenti in beni immateriali “*Industria 4.0*” effettuati nel triennio 2023-2025 (o entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e vi sia la conferma dell’ordine) il credito d’imposta spetta nella misura del 10% entro il limite massimo annuo di 1 milione di euro.

## Investimenti “*prenotati*” entro il 31 dicembre 2022

Le Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto un’importante novità per gli investimenti “*prenotati*” entro il 31 dicembre 2022, consentendo un più ampio termine di consegna dei beni nel corso del 2023. Tuttavia, tale maggior termine è previsto solamente per gli investimenti in beni materiali “*Industria 4.0*” e non anche per gli investimenti in beni “*ordinari*” e per quelli immateriali 4.0. È bene ricordare che la “*prenotazione*” consente di fruire del maggior credito d’imposta previsto per gli investimenti in beni “*Industria 4.0*” effettuati nel 2022, e del credito d’imposta del 6% per quelli effettuati in beni “*ordinari*” nel 2022.

Più in dettaglio:

- per gli investimenti in beni materiali “*Industria 4.0*” prenotati entro il 31 dicembre 2022 il credito d’imposta spetta nella misura del 40%, fino ad un importo di 2,5 milioni di euro (la misura scende al 20% per importi eccedenti 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e al 10% per importi compresi tra 10 milioni di euro e 20 milioni di euro), se la consegna avviene entro il prossimo 30 settembre 2023 (e non più entro il 30 giugno 2023 come stabilito in origine dalla Legge di Bilancio 2022);
- per gli investimenti in beni immateriali 4.0 “*prenotati*” entro il 31 dicembre 2022 (per i quali il D.L. 50/2022 ha previsto un credito d’imposta del 50%), il credito d’imposta è stabilito nella misura del 50% (entro il limite massimo di investimenti pari a 1 milione di euro) se la consegna avviene entro il prossimo 30 giugno 2023 (termine invariato);
- per gli investimenti in beni ordinari “*prenotati*” entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta spetta nella misura del 6% se la consegna avviene entro il 30 giugno 2023 (termine invariato).

È importante ricordare che l’Agenzia delle entrate (Telefisco 2019), con riguardo alla “*prenotazione*”, ha precisato che qualora il corrispettivo effettivo risulti superiore a quello pattuito in origine, rendendo in tal modo insufficiente l’acconto versato per il raggiungimento del 20%, è comunque possibile applicare il maggior credito d’imposta per la parte di costo coperta dall’acconto, mentre sulla restante parte spetta il minor credito d’imposta.

## Esempio



# Studio Associato Zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio



Dottori Commercialisti – Revisori Legali

La società Alfa Srl ha ordinato a fine dicembre 2022 un bene materiale nuovo “*Industria 4.0*” pattuendo un prezzo di 1 milione di euro, ricevendo la conferma d’ordine e corrispondendo un acconto di 200.000 euro (pari al 20%) entro il 31 dicembre 2022. Se al momento della consegna, che deve avvenire entro il 30 settembre 2023, il prezzo è ristabilito in 1,2 milioni di euro, il credito d’imposta in misura pari al 40% per 1 milione di euro (pari al prezzo pattuito in origine) e in misura pari al 20% sull’eccedenza di 200.000 euro.

## Adempimenti richiesti e utilizzo del credito d’imposta

Nulla è cambiato in relazione agli adempimenti richiesti per la fruizione del credito d’imposta, che di seguito si ricordano brevemente:

- nella fattura di acquisto deve essere riportata una dicitura del tipo “*acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020*”;
- per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “*Industria 4.0*” è necessario disporre di una perizia asseverata rilasciata da un tecnico abilitato (ingegnere o perito industriale iscritto al rispettivo Albo), ovvero di un certificato di conformità rilasciato da un ente accreditato, da cui risulti che il bene possiede le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale;
- inviare, entro il termine di presentazione del modello Redditi relativo al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento, una comunicazione al Mise. È bene ricordare che l’omesso invio di tale comunicazione non pregiudica la spettanza del credito d’imposta.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6935” per i beni ordinari, “6936” per i beni materiali “*Industria 4.0*” e “6937” per quelli immateriali “*industria 4.0*”). L’utilizzo è effettuato:

- in 3 rate di pari importo;
- a decorrere dal periodo d’imposta di entrata in funzione (per i beni ordinari) o da quello in cui è avvenuta l’interconnessione (per quelli “*Industria 4.0*”).